

**ATTO DI CONCESSIONE D'USO
A TITOLO ONEROSO PER IL PRESTITO TEMPORANEO DI BENI CULTURALI
MOSTRA "POMPEI", NATIONAL MUSEUM AUSTRALIA**

TRA

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI, di seguito denominato Parco Archeologico ovvero PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631 nella persona del Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica in Pompei, presso la sede del PAP

E

IL NATIONAL MUSEUM AUSTRALIA, con sede in Camberra, Lawson Crescent Acton Peninsula Act (di seguito per brevità NMA), nella persona del Direttore dott.ssa Katherine McMahon

VISTO

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- che ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali", che ha individuato criteri omogenei per la determinazione degli importi minimi dei canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni, anche video, televisive e cinematografiche, dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il decreto del Ministro della cultura 1° maggio 2023, rep. n. 187, recante "Modifiche al decreto 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante «Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali»", che ha sostituito l'Allegato al menzionato decreto ministeriale 11 aprile 2023, rep. n. 161";
- il decreto del Ministro della cultura 21 Marzo 2024, rep. n. 108, recante "Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali";
- la modifica apportata dall'art. 21 comma 2 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 all'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della cultura tra gli altri il compito di gestione e valorizzazione anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale degli istituti e dei luoghi della cultura;

- l'art. 24 DPCM 15 Marzo 2024, n. 57 avente ad oggetto Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il quale prevede che i Parchi archeologici di Crotona e Sibari sono un istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) quale ufficio di livello dirigenziale non generale;
- l'art. 24 comma 7 lettera g) del DPCM sopra citato che attribuisce al Direttore il compito di concedere l'uso dei beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
- l'art. 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che disciplina la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali compatibilmente con la destinazione degli stessi;
- l'art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio secondo cui i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;

Premesso che

- che il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIC dotato di autonomia speciale, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- il DPCM n.171/2014 “ Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 892”.
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'art.1,comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208;
- il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”.
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art.6 definisce la funzione di “valorizzazione” dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- il NMA è uno dei principali musei italiani con collezioni archeologiche e storico artistiche;
- il NMA con nota preliminare del 20.10.2023 e con successiva prot. 7306 del 5.07.2024 manifestava interesse ad organizzare un evento espositivo di valorizzazione, ovvero una mostra su Pompei con reperti archeologici e le proiezioni immersive realizzate dal Grand Palais nel 2020, presso i propri spazi dal 12 Dicembre 2024 al 4 Maggio 2025;

Considerato che

- tra i principali effetti della valorizzazione dei beni culturali vi è, senza dubbio, la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del Patrimonio;
- occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle mostre che agli eventi;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è interesse del PAP diffondere la conoscenza di Pompei a livello internazionale con un'attenzione particolare a contesti internazionali, oggi meno coinvolti, ma strategicamente interessanti in ragione dei complessivi rapporti istituzionali, economici e culturali avviati dall'Italia;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- il suddetto evento è finalizzato a promuovere la conoscenza di Pompei in Australia;
- le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, sociale;

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si sottoscrive, fra le Parti interessate, la seguente convenzione che prevede quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Costituiscono parte integrante del presente Protocollo di intesa le premesse e gli allegati in essa richiamati.

Art. 2 (Oggetto del Protocollo)

Oggetto del presente Protocollo di intesa è la disciplina delle attività connesse ed inerenti un progetto espositivo di valorizzazione avente ad oggetto la realizzazione di una mostra su Pompei, dal titolo "Pompeii", come da relativo elenco opere del PAP, che allegato al presente atto sub 1) ne costituisce parte integrante.

Art. 3 (Progetto scientifico)

NMA, di concerto con il PAP, intende realizzare un progetto espositivo sulla base dell'elenco opere, come allegato sub 1).

Al fine di realizzare il progetto suddetto, PAP si impegna a concedere in uso temporaneo i beni indicati nell'"elenco dei beni" che costituisce parte integrante del presente atto, allegato sub) 1, da Dicembre 2024 a Maggio 2025 (con partenza a Novembre 2024 dall'Italia e rientro a Giugno 2025), da esporre esclusivamente presso la sede del NMA.

Art. 4 (Calendario)

La Mostra si svolgerà in una sola sede, presso gli spazi di NMA, dal 12 Dicembre 2024 al 4 Maggio 2025.

Art 5 (Impegni di NMA)

Le parti convengono che NMA si faccia carico della progettazione dell'allestimento della mostra, sulla base del progetto scientifico sviluppato dal PAP in ogni sua parte, e dei relativi oneri di realizzazione.

NMA, nel recepire le indicazioni tecniche e metodologiche del PAP per l'esposizione delle opere in totale sicurezza, sottoporrà il progetto di allestimento alla preventiva approvazione del PAP.

Eventuali variazioni potranno essere apportate dal PAP, che si riserva di comunicarle almeno due mesi prima dell'inaugurazione della mostra, o comunque entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto.

NMA si farà carico di tutti i costi relativi alla realizzazione della mostra, ovvero il trasporto e l'installazione delle opere, la copertura assicurativa, progettazione e realizzazione dell'allestimento, l'eventuale produzione del catalogo o della guida nonché di tutti i materiali di comunicazione, e tutti gli altri costi che dovessero rendersi necessari per la realizzazione e organizzazione della mostra, offrendo, altresì, tutte le necessarie garanzie di affidabilità sotto il profilo di sicurezza, professionalità ed esperienza nella gestione e nell'organizzazione di iniziative espositive.

Nel dettaglio, NMA si impegna a:

- mettere a disposizione gli spazi espositivi, assicurando che essi siano in regola con le norme di sicurezza per il pubblico e per le opere;
- garantire la tutela di tutte le opere provenienti dal prestatore durante il periodo di svolgimento della mostra e delle manifestazioni ad essa connesse, adottando ogni e qualsiasi azione, misura, necessaria per l'apertura al pubblico e la fruizione, il tutto secondo le norme di legge e la regola d'arte;
- provvederà a tal fine alla necessaria copertura assicurativa delle Opere, con polizza da chiedo a chiedo – per tutti i rischi, secondo i valori assicurativi delle Opere che saranno indicati dal PAP, stipulando un'apposita polizza con primaria compagnia assicurativa nel ramo fine arts, che coprirà i rischi derivanti dal trasporto e dalla giacenza/esposizione all'interno delle due sedi espositive in Georgia. La suddetta polizza sarà consegnata in visione al PAP almeno un mese prima della partenza delle "Opere" per l'approvazione da parte del PAP; l'originale della polizza sarà consegnata prima del trasporto delle opere;
- svolgere tutte attività relative alla progettazione e realizzazione del progetto di allestimento, sulla base del progetto scientifico;
- effettuare, mediante primaria ditta di trasporto specializzata nel settore ARTE in ambito internazionale, tutte le operazioni di imballaggio, trasporto in andata e in ritorno, disimballaggio ed accrochage (sistemazione delle opere all'interno delle strutture di allestimento della mostra in sicurezza);
- manlevare il PAP da qualsivoglia danno a persone o cose che possa verificarsi per tutta la durata della mostra e della sua apertura al pubblico, oltre che durante le operazioni di imballaggio, trasporto in andata e in ritorno, allestimento e disallestimento;
- informare immediatamente il PAP per iscritto in caso di perdita, furto o danno a qualsiasi opera concessa in prestito;
- provvedere agli allestimenti e ai disallestimenti, comprensivi della realizzazione di tutte le componenti - smontaggio e ripristino dei luoghi, secondo il progetto di allestimento concordato tra le parti, in piena conformità alle disposizioni di legge in tema di sicurezza;
- provvedere alla conservazione e alla manutenzione ordinaria delle opere esposte in Mostra, adottando ogni attività necessaria per assicurare l'idonea climatizzazione degli spazi di Mostra nonché la sicurezza degli stessi con onere di installazione di ogni necessario impianto di allarme e sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che rimarrà sotto l'esclusivo controllo e gestione del

NMA, assicurando altresì la guardiania di sala nelle varie fasi di attività inerenti l'esecuzione del progetto espositivo;

- si impegna ad informare il PAP di ogni evento organizzato nelle sale che ospitano la Mostra.

Art 6 (Impegni del PAP)

Al fine di garantire una puntuale ed efficace elaborazione progettuale, il PAP si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze in fase di stesura del progetto espositivo, individuando il proprio referente per la parte scientifica e per la parte organizzativa nell'Ufficio Mostre.

Il PAP garantisce la disponibilità a verificare il progetto di allestimento curato da NMA, provvedendo di volta in volta alle relative approvazioni.

Il PAP si impegna altresì a mettere a disposizione il proprio personale tecnico-scientifico per tutte le pratiche amministrative da espletarsi in Italia e a garantire la disponibilità delle opere individuate ed elencate nel progetto espositivo, curandone le procedure di prestito.

A tal uopo il PAP valuta, a suo insindacabile giudizio, la fattibilità del prestito delle opere, previa esatta descrizione delle stesse e stimandone, ai fini della Garanzia, il valore assicurativo.

A tal fine verrà predisposta per ciascun reperto una scheda sanitaria (*condition report*) comprendente denominazione, numero di inventario, datazione, dimensioni, materiale e tecnica e stato di conservazione. Dette schede sanitarie (*condition reports*) rappresenteranno l'unico attestato ufficiale di un eventuale cambiamento delle condizioni di conservazione delle opere nel periodo in cui esse saranno sotto la responsabilità di NMA.

Il prestito delle opere si intende concesso per il solo periodo di durata della mostra ed esclusivamente per la realizzazione della stessa. Ogni altro utilizzo è vietato.

Art. 7 (Impegni di NMA per trasporti, assicurazioni e corrieri)

Il PAP affiderà i reperti alla cura e alla custodia di NMA in Italia al momento della consegna; durante il periodo di prestito NMA se ne assumerà ogni responsabilità ed onere curandone l'imballaggio ed il trasporto. NMA, pertanto, provvederà alla necessaria copertura assicurativa dei reperti –tramite primaria compagnia del settore- con polizza "All Risks–da chiodo a chiodo"-, secondo il valore assicurativo indicato da PAP. Detta Polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole:

- stima accettata
- atti vandalici
- furto con destrezza
- terrorismo ed atti di guerra non dichiarati
- variazioni termo-climatiche conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento
- vizio e difetto di imballaggio
- guerra (come da IWC)
- colpa grave dell'assicurato
- dolo e colpa grave
- catastrofi naturali
- deprezzamento al 100%
- rinuncia alla rivalsa verso i trasportatori, gli imballatori, i vettori e i loro corrispondenti, gli allestitori.

In caso di danneggiamento o altro incidente, NMA è tenuto a darne immediata comunicazione a PAP. In ogni caso nessun intervento di movimentazione, conservazione e/o restauro potrà essere svolto se non espressamente autorizzato per iscritto da PAP.

1. Modalità di imballaggio, trasporto ed esposizione. L'imballaggio ed il trasporto dei reperti deve essere effettuato da una ditta primaria specializzata nel settore opere d'arte, il cui curriculum dovrà essere preventivamente trasmesso al PAP per approvazione preventiva. Nello specifico, i reperti concessi in prestito dovranno essere trasportati imballati in carta velina, in alloggiamento sagomato in gomma piuma, in cassa con controcassa di legno stagionato, impermeabilizzata, trattata sulla superficie esterna con idoneo agente ignifugo, dotata di adeguati ammortizzatori interni ed esterni.
2. Corriere accompagnatore. I reperti saranno accompagnati, sia in sede di allestimento che di disallestimento della mostra, da due corrieri accompagnatori di PAP. NMA dovrà:
 - ospitare i corrieri accompagnatori di PAP in un albergo di categoria non inferiore a quattro stelle;
 - farsi carico delle spese di viaggio aereo di andata e ritorno dei corrieri;
 - corrispondere ai corrieri accompagnatori una diaria pari a 150 euro netti per ciascun giorno necessario all'allestimento e al disallestimento delle opere. I corrieri accompagnatori –secondo un cronoprogramma da concordarsi- procederanno alla verifica dello stato di conservazione dei reperti in prestito in sede di allestimento e disallestimento della mostra -redigendo apposito Condition Report- e sovrintenderanno a tutte le operazioni di disimballo e reimballo, allestimento e disallestimento dei reperti presso la sede espositiva;
 - garantire al corriere accompagnatore la copertura assicurativa sanitaria totale per l'intero periodo di permanenza dello stesso corriere presso la sede espositiva.

Il Condition Report in questione –che dovrà essere verificato e controfirmato anche da un rappresentante di NMA - sarà corredato da documentazione fotografica dell'oggetto e costituirà il documento più importante:

- a) per la verifica della correttezza delle operazioni di disimballaggio e reimballaggio degli oggetti presso la sede espositiva nonché per il processo finale di disimballaggio nella sede di provenienza;
- b) per la verifica di qualsiasi controversia, danneggiamento o sinistro interessi gli oggetti durante l'intero periodo di prestito, dal momento in cui essi saranno consegnati ai trasportatori incaricati per il trasporto in sede di mostra fino a quando gli stessi non saranno riconsegnati dai trasportatori ai consegnatari della sede di provenienza.

Art 8 (Curatori)

I curatori scientifici della mostra sono il Direttore Generale e l'Ufficio Mostre del PAP, in affiancamento al Direttore Generale e i curatori delle collezioni archeologiche di NMA.

Art 9 (Comunicazione)

Gli aspetti relativi al piano di comunicazione e promozione (attività di ufficio stampa, progettazione di materiali promozionali e comunicativi, la definizione di eventi di inaugurazione e conclusione, ospitalità, conferenze stampa) dovranno essere concordati preventivamente dalle parti. Il logo del PAP dovrà essere presente in ogni supporto grafico interno ed esterno alla mostra e in tutti i materiali a stampa e non di comunicazione e promozione.

Art 10 (Materiali editoriali)

Le parti concordano che verrà eventualmente progettata e prodotta una rivista-magazine. I testi saranno a cura di NMA e del PAP, per la parte relativa alla mostra dedicata a Pompei.

Talora non fossero disponibili fotografie delle "Opere" per la guida breve della Mostra e per il materiale pubblicitario, il PAP faciliterà, senza alcun onere a proprio carico, il compito di un fotografo esterno appositamente incaricato da NMA per l'esecuzione delle riprese. Per ogni scatto NMA si impegna a consegnare a PAP una copia in alta ed una in bassa definizione.

NMA consegnerà al PAP n. 30 copie gratuite della rivista/magazine.

È vietato utilizzare le immagini delle opere concesse in prestito per altri scopi senza preventivo assenso scritto del PAP.

Art 11 (Diritti di proprietà intellettuale)

Diritti di Proprietà Intellettuale, dei Materiali della Mostra e della Merce, appartengono alle parti che potranno utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività relative al presente accordo. Ogni altro utilizzo dovrà essere espressamente concordato ed autorizzato dal PAP.

Art 12 (Costi)

Si stabilisce fin d'ora che tutti i costi necessari alla realizzazione degli allestimenti, degli apparati illustrativi, del trasporto delle opere e delle coperture assicurative, nonché relativi alla gestione e alla comunicazione, saranno esclusivamente a carico di NMA.

A tal fine NMA potrà avvalersi di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali.

Eventuali sponsorizzazioni o proposte di finanziamento dovranno in ogni caso essere sottoposte alla preventiva approvazione del PAP al fine di verificarne la compatibilità scientifica e l'opportunità a tutela dell'immagine del Sito di Pompei.

A favore del PAP, NMA corrisponderà un *fee* per il prestito delle opere della mostra concepita da PAP. Il fee è stimato in euro **25.000,00**, da riconoscersi alla data di inaugurazione della mostra.

Il pagamento di suddetta somma dovrà avvenire sul seguente conto corrente bancario specificando nella causale "Pagamento Fee Mostra Pompei in Canberra": Parco Archeologico di Pompei, Via Plinio, 26, 80045 Pompei.

Banco BPM, filiale Portici

IBAN: IT43 G 05034 40090 000000080010

SWIFT: BAPPIT21628

Art. 13 (Esonero di Responsabilità)

NMA solleva da ogni responsabilità il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

NMA, nell'esecuzione dell'attività, adotterà ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni e/o a terzi cagionati dal personale stesso e/o dal personale delle Ditte incaricate, ai fini della realizzazione dei lavori di montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature occorrenti per l'allestimento della mostra.

Art.14 (Validità e recesso)

Il presente Accordo sarà valido a partire dalla data di sottoscrizione sino al rientro dei beni nella sede di appartenenza.

In ogni caso l'efficacia della presente convenzione resta subordinata ad ogni prescritta autorizzazione di legge.

Eventuali dinieghi di autorizzazione non potranno essere imputati al PAP.

Per motivate e/o gravi esigenze di tutela ed interesse pubblico, le Parti potranno recedere dalla presente convenzione ai sensi della normativa vigente mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni.

Le parti restano comunque esonerate da qualsivoglia responsabilità derivante da cause ad esse non imputabili ovvero nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore

Art. 15 – (Norme applicabili)

Il presente accordo è regolato dalla legislazione Italiana.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Questo Accordo è scritto in lingua italiana e in lingua inglese tutte le versioni hanno lo stesso effetto legale.

Se esiste una discrepanza tra le versioni le parti risolveranno tale discrepanza attraverso una consultazione amichevole in buona fede e tenendo conto della vera intenzione delle parti al momento dell'esecuzione del presente accordo.

Nessuna delle parti ha il diritto di cedere a terzi questo Accordo o qualsiasi diritto o obbligo di cui al presente accordo senza il consenso scritto dell'altra Parte.

Tutte le modifiche e le aggiunte al presente Contratto devono essere scritte e eseguite da entrambe le Parti

Art. 16 (Controversie e Foro competente)

Le parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione.


Per tutte le controversie per le quali non sia stata possibile una soluzione in sede di conciliazione, il Foro competente è il foro di Napoli.

Art. 17 (Trattamento dei dati)

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art.18 (Modifiche)


Tutte le modifiche e le integrazioni al presente Protocollo di intesa devono essere effettuate in forma scritta e sottoscritta dalle parti.



Per il NMA

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Katherine McMahon)



Per il PAP

Il Direttore Generale

(Dott. Gabriel Zuchriegel)